

Documentazione da presentare digitalmente esclusivamente tramite Pec per la comunicazione della ospitalità di animali domestici nell'arenile in concessione.

(N.B. non occorre venire negli uffici poichè la procedura è interamente digitale, oltre che per prevenzione Covid).

La documentazione deve essere trasmessa in una unica Pec da parte del concessionario ai seguenti recapiti:

Comune di Rimini – Ufficio Demanio Marittimo

Pec: dipartimento4@pec.comune.rimini.it

ed alla email dell'Ausl Rimini – Dipartimento Sanità animale sanan.rn@auslromagna.it

La comunicazione dovrà essere comprensiva della planimetria (se diversa da quella dell'anno precedente). In mancanza di planimetria occorre allegare un elenco riportante il numero degli ombrelloni e il loro identificativo.

La responsabilità per omessa, errata od incompleta comunicazione, e le conseguenze giuridiche che ne derivano, sono interamente a carico del concessionario o affidatario.

Per ogni necessità o chiarimento per la compilazione contattare l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Rimini ai seguenti recapiti:

- Roberto Pironi 0541 - 704323 roberto.pironi@comune.rimini.it
- Stefano Pagliarani 0541 - 704782 stefano.pagliarani@comune.rimini.it
- Davide Colombari 0541 – 704317 davide.colombari@comune.rimini.it

N.B. La presente comunicazione e la relativa planimetria andranno esibiti in ogni momento al personale ispettivo competente, unitamente al modulo compilato per ogni singolo animale ospitato.

BAGNO N. _____ DI RIMINI NORD
BAGNO N. _____ DI RIMINI SUD

COMUNICAZIONE (SCIA) PER OSPITALITA' DI ANIMALI DOMESTICI D'AFFEZIONE IN AREA OMOGENEA SULL'ARENILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 – D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

RIEMPIRE TUTTI I CAMPI - DATI OBBLIGATORI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. _____ CAP _____ in via _____ n. _____
Codice fiscale _____ tel. cell _____ e-mail _____

☐ titolare/affidatario di concessione demaniale marittima prat. n. _____

☐ in nome e per conto proprio (per persone fisiche)

☐ in qualità di legale rappresentante (per persone giuridiche) della società:

_____ con sede in _____ Prov. _____

in via _____ n. _____ CAP _____

Codice fiscale _____ P. Iva _____

tel. Cell _____ e-mail _____

titolare di licenza di concessione demaniale n. _____ Prat. n. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato contenente le dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000

COMUNICA

di individuare nell'ambito dell'area omogenea in concessione sopra indicata un'area omogenea debitamente attrezzata, delimitata e riservata, per l'ospitalità di animali domestici d'affezione, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, alle seguenti condizioni

BARRARE SOLO LA CASELLA CORRISPONDENTE

- ☐ mantenere una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti

ovvero, in alternativa:

- ☐ nel caso di area in concessione confinante con spiaggia libera l'area per animali viene attrezzata senza limiti di distanza dal confine con l'area libera
- ☐ nel caso di area confinante (dallo stesso lato) con altra area attrezzata per l'accoglienza di animali l'area per animali viene attrezzata senza limiti di distanza da detto confine (senza bisogno di assenso del confinante)
- ☐ in presenza di assenso del confinante l'area per animali viene attrezzata senza limiti di distanza da detto confine. Si allega il consenso espresso del confinante e copia del documento di identità del medesimo.
- ☐ in assenza del consenso del concessionario confinante l'area per animali viene attrezzata ad una distanza minima di 4 metri da detto confine, e comunque con divieto d'accesso degli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione, causa limitata larghezza e profondità della concessione

Allegato - Alla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio si allega una planimetria in scala 1/100 o 1/200, con evidenziata in modo chiaro l'area che si vuole attrezzare per gli animali, il percorso, il numero di ombrelloni e relative misure nonché distanze dai confini, nonché lo specchio acqueo per la balneazione (se barrata la casella corrispondente).

Se l'area attrezzata è identica a quella dell'anno precedente la planimetria non è dovuta, ma occorre barrare la seguente casella:

- ☐ PLANIMETRIA NON CONSEGNATA IN QUANTO IDENTICA A QUELLA DELL'ANNO PRECEDENTE
IN ALLEGATO SI PRODUCE L'ELENCO DEGLI OMBRELLONI DESTINATI ALL'ACCOGLIMENTO ANIMALI
SEMPRE CON LE SUDETTE REGOLE INDICANDO L'IDENTIFICATIVO NUMERO DELL'OMBRELLONE

Se interessati allo specchio acqueo per animali barrare la seguente casella:

- ☐ ALLESTIMENTO DI SPECCHIO ACQUEO SOLO PER I CANI (barrare solo in caso lo si realizzi)

Il concessionario/affidatario con la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio attesta il pieno possesso e il pieno rispetto delle norme e dei requisiti tecnici stabiliti nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna vigente e si impegna ad adempiere a tutte le allegate prescrizioni indicate dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e in specifico dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini.

Rimini, _____._____

(Firma del concessionario o affidatario se presente)

Allegato - Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità (carta di identità o patente in corso di validità del richiedente)

REQUISITI PER L'ALLESTIMENTO DI AREE ATTREZZATE PER ANIMALI D'AFFEZIONE IN SPIAGGIA

→

In riferimento ad aree attrezzate per l'accoglienza di cani

A) REQUISITI STRUTTURALI

1. Ogni singolo stabilimento balneare, nell'ambito della propria concessione, può riservare ed attrezzare aree per i cani.
2. Le aree riservate ai cani devono essere distinte dalle altre, opportunamente segnalate ai confini (con cartelli in lingua Italiana, Inglese, Francese e Tedesco "Area attrezzata per cani") in modo chiaro ed inequivocabile e dotate di contenitori per i rifiuti.
3. Le aree riservate ai cani devono essere mantenute ad una distanza minima, dalle concessioni confinanti o dalle spiagge libere, in base ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1., lett. j), dell'Ordinanza Balneare n. 1/2018, della Regione Emilia Romagna.
4. Le aree riservate ai cani devono mantenere una distanza minima, dalle altre aree dello stesso concessionario, di almeno 3 metri (distanza tra palo e palo degli ombrelloni).
5. In alternativa al punto precedente, le aree riservate ai cani possono essere recintate; le recinzioni devono essere complete, dotate di cancelletto di accesso, avere altezza minima di cm. 100 ed essere idonee al contenimento degli animali anche in relazione alla loro taglia, inoltre le caratteristiche costruttive devono essere tali da non consentire la fuoriuscita della bocca dell'animale e la fuga dello stesso.
6. Le aree riservate ai cani devono essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.
7. Qualora l'amministrazione comunale adotti apposito provvedimento rivolto a rendere possibile l'accesso in acqua degli animali, il titolare di stabilimento che intende destinare uno specchio acqueo alla balneazione degli animali registrati presso la propria struttura, dovrà indicare nella planimetria anche tale area. L'accesso sarà consentito nei tempi e modi previsti dall'ordinanza stessa.

B) REQUISITI DI SICUREZZA

Durante l'accesso allo stabilimento balneare e all'interno delle aree riservate:

1. il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
2. chiunque, nella zona balneare, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
3. ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - condurre il cane con il guinzaglio lunghezza massima di mt 1,5;
 - tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
4. all'interno delle aree attrezzate, i cani devono essere custoditi esclusivamente nelle zone a loro assegnate, il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d'ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell'animale.
5. Nel caso in cui apposite ordinanze prevedano in deroga la possibilità di balneazione per gli animali, tale pratica dovrà rispettare le modalità e gli orari consentiti
6. La presenza dei cani in acqua non potrà prescindere dalla presenza dei detentori in acqua.

C) REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Lo stabilimento balneare deve dotarsi di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette, a disposizione dei clienti interessati, per la raccolta delle deiezioni animali.
2. La rimozione e l'eliminazione delle deiezioni, attraverso gli appositi contenitori dei rifiuti, deve essere prontamente effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali.
3. I cani provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti, dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 576/2012..(passaporto per animali d'affezione)
4. Il detentore deve dichiarare un avvenuto trattamento per i parassiti esterni efficace per periodo di permanenza
5. Il titolare dello stabilimento deve rastrellare e pulire, ogni sera prima della chiusura degli impianti, l'area riservata agli animali per eliminare eventuali deiezioni o residui non rimossi. Inoltre, deve lavare e disinfettare eventuali attrezzature, dedicate e distinguibili, utilizzate dagli animali (come ciotole o lettini, ecc.) prima del loro riutilizzo.

D) DIVIETI

1. E' vietata la sosta di cani al di fuori delle aree autorizzate secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. E' vietato l'accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell'incolumità pubblica.
3. E' vietata la permanenza nelle zone autorizzate ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero, comunque, pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia.
4. E' vietato l'accesso degli animali ad eventuali piscine o alle docce dello stabilimento balneare. E' consentito l'accesso dei cani a docce loro dedicate, conformi alle norme stabilite sulla raccolta delle acque reflue in spiaggia e opportunamente segnalate.
5. E' vietato abbeverare gli animali direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti balneari se non appositamente dedicate e segnalate, analogamente al punto precedente. In assenza di strutture dedicate, i proprietari o i detentori di cani dovranno servirsi di apposite ciotole.
6. E' vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l'accesso alle aree attrezzate ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale.

E) REQUISITI GENERALI

1. Il concessionario dello stabilimento fornisce, al proprietario o al detentore del o dei cani che intende fruire delle aree attrezzate, le corrette informazioni e/o la rispettiva documentazione circa i contenuti nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2018, del presente regolamento, delle ordinanze locali che in deroga disciplinano l'accesso allo specchio acqueo di competenza.
2. Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, sottoscrive un atto (secondo il modello allegato) nel quale dichiara:
 - le proprie generalità,
 - il segnalamento del o dei cani che accedono alle aree autorizzate,
 - l'avvenuto trattamento di cui al punto C4
 - l'assenza delle prescrizioni restrittive a suo carico, di cui al punto D)2.,
 - la conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2018, delle ordinanze locali in vigore e del presente regolamento,
 - il consenso alla acquisizione dell'atto da parte degli organi di vigilanza incaricati.
3. L'atto di cui al punto precedente è trattenuto dal titolare dello stabilimento.
4. Il concessionario dello stabilimento deve correttamente informare, sulla destinazione d'uso, eventuali clienti senza animali al seguito ai quali, per svariate esigenze, fosse assegnato un ombrellone compreso nelle aree attrezzate per animali d'affezione ed acquisirne il consenso formale.



Nel caso di aree per l'accoglienza di animali d'affezione diversi dai cani

Valgono per quanto applicabili i requisiti di cui ai punti A, B, C, D, E, e quanto previsto dalla Legge R. n 5 del 2005 e successive modifiche, per le norme di benessere, compresi gli spazi e condizioni di sicurezza, riferite alla specie detenuta.

Il presente regolamento deve essere affisso all'ingresso degli stabilimenti autorizzati. E' facoltà del titolare dello stabilimento affiggere il presente regolamento anche in altre zone per facilitarne la consultazione.

*Allegato a nota rilasciata dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica
ausl Romagna ambito di Rimini per il periodo di attività balneare 2018*

AL TITOLARE DELLO STABILIMENTO BALNEARE _____
DEL COMUNE DI _____

Il/La sottoscritto/a _____

residente in _____ via _____ n. _____

documento d'identità _____ n. _____

proprietario/detentore del cane identificato con:

tatuaggio o microchip _____ razza _____

sex _____ età _____ colore _____

DICHIARA:

- 1) che l'animale è regolarmente iscritto all'anagrafe come da normativa vigente
- 2) l'animale è stato sottoposto ad un trattamento per ectoparassiti valido per il periodo di permanenza
- 3) l'animale non è oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell'incolumità pubblica,
- 4) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2018, dei requisiti stabiliti in ambito locale (regolamenti ed ordinanze) per l'accesso di animali in spiaggia presso gli stabilimenti o le zone autorizzate.

Infine, autorizza il titolare dello stabilimento ad esibire la presente dichiarazione agli organismi di vigilanza incaricati dalla Legge, che ne facciano richiesta,

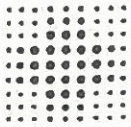
_____, li _____

In fede

FIRMA

Prot. 86334

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N. 0086334/2019 del 28/03/2019	
Class. 214	
Documento Principale	



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Sanità Animale Rimini
Direttore: dott. Roberto Angelini

Prot. N. 0080290/P

Rimini 28/03/2019

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI:

BELLARIA IGEA MARINA
CATTOLICA
MISANO
RICCIONE
RIMINI

UFFICIO DEMANIO COMUNI DI:

BELLARIA IGEA MARINA
CATTOLICA
MISANO
RICCIONE
RIMINI

Oggetto Stagione balneare 2019 Richiesta di parere/nulla osta e di eventuale deroga alle disposizioni sull'accesso dei cani in spiaggia.

Con la presente si invia in allegato il documento relativo alle indicazioni per l'accesso dei cani in spiaggia con possibilità di balneazione.

Si rimane a disposizione per ogni possibile collaborazione.

il Direttore della U.O. Sanità Animale
ausl Romagna - Rimini

Dott. Roberto Angelini cell. 338/2360785

Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini
Unità operativa Sanità Animale Rimini
Via Coriano 38 - 47924 Rimini tel 0541 707290
Sede di Novafeltria piazza Bramante
T. +39.0541.919645 - F. +39.0541.920856

Azienda USL della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi n.8 - 48121 Ravenna
P. IVA/C.F. 02483810392

0541/919645

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG 2019
DEL

Ai Direttori dei Dipartimenti
di Sanità PubblicaAi Direttori dei Servizi
di Igiene e Sanità Pubblica

Azienda USL di Ferrara

Azienda USL della Romagna

Oggetto: Indicazioni per l'accesso dei cani in spiaggia con possibilità di balneazione

Considerata la richiesta dei Comuni della costa emiliano-romagnola di acquisire, al fine di emettere specifiche Ordinanze sindacali, un parere igienico-sanitario dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL in merito alle modalità previste per l'accesso dei cani in spiaggia e alla possibilità di prevedere la balneazione dei medesimi nelle acque antistanti, si ritiene utile ed opportuno fornire indicazioni al fine di garantire un parere omogeneo sul territorio regionale. Le indicazioni di seguito specificate sono state elaborate con il supporto del Gruppo Tecnico Regionale Balneazione, costituito da tecnici di questo Servizio, delle Aziende USL e dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dell'Emilia-Romagna.

Il titolare/gestore dello stabilimento balneare che intenda avvalersi della possibilità di offrire tale servizio, al fine di salvaguardare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, la sicurezza degli utenti, nonché il benessere animale, dovrà:

- identificare l'area della spiaggia attrezzata per l'accoglienza dei cani; l'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere opportunamente individuata nello specchio acqueo antistante l'area di spiaggia attrezzata per la loro accoglienza;
- identificare il percorso per raggiungere lo specchio acqueo;
- disciplinare il bagno in mare in orari a scarso accesso di bagnanti, indicativamente dall'alba alle ore 7.00 e dalle ore 19.30 al tramonto;
- provvedere ad un'adeguata pulizia dell'area;
- segnalare le zone/aree dove è consentito l'accesso ai cani con apposita cartellonistica che dovrà riportare l'orario di utilizzo e le relative prescrizioni d'uso.
- esporre la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari/detentori;
- garantire l'osservanza da parte dei proprietari/detentori delle indicazioni per la corretta accoglienza dei cani in spiaggia.

Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna - tel. 051.527.7453 - 7454 - 7456
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@post.acer1.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
uso interno	DP		Classif.	3503	600	80	30		Fasc.	2019	3

Durante l'accesso allo stabilimento balneare e all'interno delle aree riservate:

- i proprietari/detentori dei cani dovranno raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione, transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici, tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere nuovamente assicurato al suo guinzaglio, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
- la permanenza dei cani in acqua non può prescindere dalla presenza dei loro proprietari/detentori per la relativa sorveglianza e quindi i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare;
- i proprietari/detentori dei cani sono tenuti al rispetto delle fasce orarie di utilizzo, alle prescrizioni d'uso definite e a quant'altro disciplinato ed indicato nell'apposita cartellonistica; devono altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di consentire l'accesso dei cani a spiagge libere e aree di mare ad esse antistanti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- il bagno in mare andrà disciplinato in orari a scarso accesso di bagnanti; indicativamente dall'alba alle ore 7.00 e dalle ore 19.30 al tramonto;
- dovrà essere esposta la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari/detentori;
- i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio e non potranno passeggiare e sostare sulla battigia;
- i proprietari/detentori dovranno rimuovere immediatamente le deiezioni degli animali da riporre negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti installati nell'area;
- l'area dovrà essere munita di appositi contenitori per i rifiuti e dovranno essere previsti periodici e frequenti interventi di pulizia e risanamento della spiaggia.

Al fine di ottemperare a quanto sopra citato, dovrà essere predisposta dall'Amministrazione Comunale una periodica attività di monitoraggio e vigilanza garantita da proprio Personale adeguatamente formato.

Si conferma il divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia, area usufruita in particolare dai bambini e dai cittadini che passeggiano lungo la riva del mare, al fine di tutelare l'incolumità della utenza balneare.

Si ricorda infine che i proprietari di un cane sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Adriana Giannini
(documento firmato digitalmente)

Referenti:
Giovanna Mattei
giovanna.mattei@regione.emilia-romagna.it

Annalisa Lombardini
annalisa.lombardini@regione.emilia-romagna.it



Comune di Rimini

Dipartimento Città
Dinamica ed Attrattiva

Settore Turismo, Waterfront e
Riqualificazione Demanio

Ufficio Demanio Marittimo e
Porti Turistici

Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini

C.F. e P. Iva n. 00304260409

tel. 0541 704318

fax 0541 704310

<http://www.comune.rimini.it/>

e.mail: catia.caprili@comune.rimini.it

Rimini 1/06/2018
P20T. 19/453

Ordinanza per la disciplina della balneazione dei cani.

IL DIRIGENTE

Premesso che da parte di alcuni operatori balneari e di diversi turisti e fruitori di spiaggia pervengono richieste intese ad ottenere la possibilità di destinare - durante la stagione estiva - specchi acquei per la balneazione dei cani;

Vista l'Ordinanza balneare n. 1/2018 con la quale la Regione Emilia Romagna disciplina lo svolgimento delle attività balneari dei Comuni costieri di appartenenza;

Preso atto che l'ordinanza di cui sopra, pur non prevedendo espressamente la balneazione degli animali domestici, consente, tuttavia, ai Comuni, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali da essa stabiliti, di prevedere con proprio provvedimento ulteriori criteri e modalità di gestione degli arenili finalizzati ad incrementare la qualità dell'offerta turistica (art. 1, comma 8);

Ritenuto che la richiesta avanzata dagli operatori balneari e dai fruitori di spiaggia, perseguendo lo scopo di ampliare, innovare e migliorare l'offerta turistica balneare, rientri nella previsione normativa di cui sopra e meriti, dunque accoglimento;

Considerato, tuttavia, opportuno stabilire un sistema di regole che garantisca l'ordinato svolgimento delle attività balneari, preservi il contesto ambientale di riferimento e soprattutto salvaguardi l'igiene pubblica;

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl I espresso con nota del 04/04/2018;

Sentita la Capitaneria di Porto;

Sentite altresì le Associazioni di categoria,



Comune di Rimini

Dipartimento Città
Dinamica ed Attrattiva

Settore Turismo, Waterfront e
Riqualificazione Demanio

Ufficio Demanio Marittimo e
Porti Turistici

Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini

C.F. e P. Iva n. 00304260409

tel. 0541 704318

fax 0541 704310

<http://www.comune.rimini.it/>

e.mail: catia.caprili@comune.rimini.it

in via sperimentale, e fatta salva la possibilità di modifica della presente disciplina qualora emergano problematiche che incidano negativamente sulle ordinarie attività di spiaggia,

ORDINA

- 1) I titolari di stabilimento balneare che già, ai sensi dell'Ordinanza balneare regionale, si siano avvalsi della facoltà di attrezzare aree della loro concessione all'accoglienza degli animali domestici, possono destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento; a tal fine, nella SCIA che presenteranno all'Amministrazione comunale dovranno indicare non solo l'area in concessione da adibire all'accoglienza degli animali domestici ma anche lo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione;
- 2) L'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere individuata nello specchio acqueo antistante la porzione di arenile attrezzato, collocata a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare; in ogni caso dovrà essere posizionata ad una distanza minima di almeno 5 ml dagli altri bagni, delimitata da boe galleggianti ed individuata con l'apposizione di un cartello riportante "Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani"; qualora i concessionari posizionino l'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici a confine tra loro, lo specchio acqueo per la balneazione dei cani, individuato in corrispondenza dell'area attrezzata, potrà essere condiviso tra i concessionari confinanti; nell'ipotesi in cui nella fascia di libero transito posta innanzi allo stabilimento balneare che intende aderire alla sperimentazione in questione sia stata autorizzata un'attività per la locazione di natanti, quest'ultima deve essere messa in condizione di poter svolgere la propria attività in assenza di qualsiasi turbativa;
- 3) Il bagno in mare sarà consentito esclusivamente dallo ore 6,00 alle ore 8,00 del mattino e dalle ore 19,30 alle ore 21,00 della sera; le boe galleggianti di cui al punto precedente dovranno essere presenti in acqua esclusivamente nei suddetti orari consentiti per la balneazione;
- 4) I proprietari/possessori dei cani saranno obbligati a raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere immediatamente assicurato al suo guinzaglio;



Comune di Rimini Dipartimento Città Dinamica ed Attrattiva	Settore Turismo, Waterfront e Riqualificazione Demanio Ufficio Demanio Marittimo e Porti Turistici	Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini C.F. e P. Iva n. 00304260409 tel. 0541 704318 fax 0541 704310 http://www.comune.rimini.it/ e.mail: catia.caprili@comune.rimini.it
---	---	---

5) Durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre garantita la presenza del proprietario e/o di un accompagnatore per la relativa sorveglianza; in ogni caso i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. E' vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola;

6) Tutta la pulizia dello specchio acqueo e dell'arenile derivante da eventuali deiezioni dell'animale saranno di responsabilità dei proprietari/possessori;

7) Ai bagnini concessionari/affidatari sarà attribuita la responsabilità di far seguire le presenti regole, eventualmente con l'assunzione di una persona preposta al controllo che accerti l'utilizzo del guinzaglio sino all'entrata in mare, assicuri la rapida ed efficace raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari/possessori, controlli che il numero dei cani in acqua sia congruo rispetto all'ampiezza dello spazio acqueo;

8) Ai bagnini concessionari/affidatari è fatto obbligo di osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dall'Ausl per l'allestimento delle aree attrezzate per l'accoglienza degli animali domestici.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; i trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

Il Dirigente
(Dott.ssa Catia Caprili)



**Comune di Rimini****Dipartimento Città
Dinamica ed Attrattiva**Settore Marketing territoriale,
Waterfront e Nuovo DemanioUfficio Demanio Marittimo e
Porti Turistici**Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini**

C.F. e P. Iva n. 00304260409

tel. 0541 704318

fax 0541 704310

<http://www.comune.rimini.it/>e.mail: catia.caprili@comune.rimini.it**Modifica all'Ordinanza per la disciplina della balneazione dei cani.****IL DIRIGENTE**

Vista la propria precedente Ordinanza dell'01/06/2018 con la quale si è provveduto a disciplinare la balneazione dei cani nello specchio acqueo del mare di Rimini;

Preso atto delle richieste pervenute da alcuni operatori di spiaggia ma in particolare da diversi turisti di anticipare nella fascia serale della giornata di almeno mezz'ora l'orario previsto per la balneazione;

Ritenuto di accogliere le istanze di cui sopra;

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

DISPONE

di modificare la prima parte del punto 3) dell'Ordinanza vigente in materia come segue: " Il bagno in mare sarà consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 8,00 del mattino e dalle ore 19,00 alle ore 21,00 della sera..."

Il Dirigente
(Dott.ssa Catia Caprili)



**Comune di Rimini****Dipartimento Città
Dinamica ed Attrattiva**Settore Marketing territoriale,
Waterfront e Nuovo DemanioUfficio Demanio Marittimo e
Porti Turistici**Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini**

C.F. e P. Iva n. 00304260409

tel. 0541 704318

fax 0541 704310

<http://www.comune.rimini.it/>

e.mail: catia.caprili@comune.rimini.it

Modifica all'Ordinanza per la disciplina della balneazione dei cani.

IL DIRIGENTE

Vista la propria precedente Ordinanza dell'01/06/2018, come successivamente modificata in data 11/06/2019, con la quale si è provveduto a disciplinare la balneazione dei cani nello specchio acqueo del mare di Rimini;

Preso atto delle richieste pervenute da alcuni operatori di spiaggia ma in particolare da diversi turisti di anticipare nella fascia serale della giornata l'orario previsto per la balneazione;

Ritenuto di accogliere le istanze di cui sopra;

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

DISPONE

di modificare la prima parte del punto 3) dell'Ordinanza vigente in materia come segue: " Il bagno in mare sarà consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 8,00 del mattino e dalle ore 18,40 alle ore 21,00 della sera..."

Il Dirigente
(Dott.ssa Catia Caprili)



**Comune di Rimini****Dipartimento Città
Dinamica ed Attrattiva**Settore Marketing territoriale,
Waterfront e Nuovo DemanioUfficio Demanio Marittimo e
Porti Turistici**Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini**

C.F. e P. Iva n. 00304260409

tel. 0541 704318

fax 0541 704310

<http://www.comune.rimini.it/>

e.mail: catia.caprili@comune.rimini.it